



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 19-04-2021

**Oggetto: UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA -
DIVIETI E DEROGHE PER L'UTILIZZO IN AREE PUBBLICHE E
APERTE AL PUBBLICO.**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di aprile, il Sindaco RUTA GIOVANNI

Premesso che:

con Decreto legislativo 14.08.2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE" è stata recepita la Direttiva Europea in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine della riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, della promozione dell'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

il Decreto legislativo n. 150/2012 definisce all'art. 15 le misure appropriate per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, ovvero dei rischi dell'impiego in aree specifiche ed in particolare nelle aree utilizzate dalla popolazione, o da gruppi vulnerabili della stessa, come parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, cortili, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed aree adiacenti alle strutture sanitarie;

con Decreto Interministeriale del 22.01.2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (di seguito PAN) al fine di dare concreta attuazione alle misure definite dalla Direttiva ed indicare le procedure per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

il Piano di Azione Nazionale (PAN) prevede in particolare:

Al paragrafo A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:

- "Ai fini della tutela e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego ed utilizzando tecniche ed attrezzature che permettono di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente...omissis...."

- *“Le suddette aree includono a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree Pag. 1 di 4 monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.”*

Al paragrafo A.5.6.1. – Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida:

- *“... In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all’uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e ss.mm.ii. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.”*

Al paragrafo A.5.5 – Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso di fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade:

- *“E’ necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l’uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari omissis.... tenendo conto in particolare della necessità di: “utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazioneomissis...”*

Considerato che:

La Regione Veneto, conformemente a quanto previsto dal PAN e nell’ambito delle proprie competenze, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 del 01.08.2016 ha approvato i seguenti documenti di indirizzo cui i comuni devono tenere conto nei propri specifici provvedimenti:

- a) gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- b) una proposta di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari;
- c) un Protocollo tecnico per l’uso dei prodotti fitosanitari;

L’art. n. 5 della proposta regionale di Regolamento comunale prevede che l’Amministrazione comunale individui le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell’elenco, non esaustivo, delle categorie indicate dal PAN, oltrechè in ambito urbano, le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzo non chimico e di una programmazione pluriennale degli interventi;

In applicazione di quanto previsto dal PAN al paragrafo A.5.6.1, la Regione Veneto all’art. 11 della proposta di Regolamento, ha previsto che il diserbo chimico possa essere effettuato mediante “deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche

effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale”;

Visto l'art. 1 del Decreto della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, del 09 agosto 2016, che recita “A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate:

- revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; ... omissis...”

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 14132 del 07.04.2017, che ha chiarito come le aree non espressamente citate nell'art. 1 del decreto 09 agosto 2016, come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche, sono escluse dalla revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate;

Dato atto che:

- il Comune di Albaredo d'Adige, ha affidato al dott. Agronomo Simone Davide Costantini, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 378, in qualità di esperto della materia, l'incarico di effettuare uno studio sulla sorta del quale valutare la possibilità di ricorrere al mezzo chimico per il contenimento degli infestanti in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come previsto dal PAN del 22.01.2014 e dall'art. 11 allegato B della DGRV n. 1262/2016, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;

- al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, la relazione del dott. Agronomo Simone Davide Costantini del 25.02.2020, ad oggetto “Valutazione tecnica sull'impiego dei prodotti ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, “valuta positivamente il ricorso al mezzo chimico per il controllo delle infestanti nell'ambito di un approccio integrato con interventi chimici, fisici e/o meccanici come previsto dal Piano di Azione Nazionale”, indicando le aree in cui escludere l'utilizzo di prodotti fitosanitari o quelle in cui, qualora si preveda l'intervento, deve essere disposto l'isolamento e/o il divieto di accesso per il tempo di rientro dei mezzi chimici utilizzando dosaggi ridotti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto, in attesa dell'adozione del Regolamento comunale in materia, di aderire alle indicazioni del dott. Agronomo Simone Davide Costantini contenute nella relazione del 18.04.2021 in merito all'utilizzo del mezzo chimico per il controllo delle infestanti, al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, alla deroga parziale con le modalità indicate nella stessa relazione;

Evidenziato che la corrente annualità sta dimostrando un andamento stagionale alquanto anomalo, che sta provocando una decisa ripresa della flora infestante, che comporta, nell'immediato, di indicare un numero massimo ammesso di trattamenti con prodotti sistemici pari a tre, da effettuare con prodotti privi delle frasi di rischio o delle indicazioni di pericolo, in etichetta, dettate dal PAN;

Richiamato l'art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

1) di autorizzare il ricorso al mezzo chimico per il controllo delle malerbe e della vegetazione infestante, sulla base delle valutazioni del dott. Agronomo Simone Davide Costantini, contenute nella relazione del 18.04.2021 ad oggetto "Valutazione tecnica sull'impiego dei prodotti ad azione erbicida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", nell'ambito di un approccio integrato con interventi chimici, fisici e/o meccanici come previsto dal Piano di Azione Nazionale e dall'art. 11 allegato B della DGRV n. 1262/2016, con un numero massimo ammesso di trattamenti con prodotti sistemici pari a tre, da effettuare con prodotti privi delle frasi di rischio o delle indicazioni di pericolo, in etichetta, dettate dallo stesso PAN, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;

2) il divieto dell'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle seguenti aree:

- aree gioco per bambini;
- aree riservate ai cani;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- cortili ed aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
- parchi e giardini pubblici ed aperti al pubblico;
- impianti sportivi ed aree ricreative;

DISPONE

3) nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari presso aree cimiteriali, aree archeologiche e monumentali:

- le aree trattate siano isolate e/o sia interdetto l'accesso alle stesse per il tempo di rientro dei mezzi chimici, utilizzando dosaggi ridotti;
- la popolazione venga avvisata attraverso l'apposizione di cartelli indicanti la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata;

4) all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provveda il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, ferme restando le competenze del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 9 – Scaligera;

5) la presente ordinanza ha validità sino alla data del 31.12.2021 o all'eventuale data anteriore di approvazione del Regolamento comunale in materia;

6) la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet istituzionale del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

AVVERTE

l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è soggetta alla sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
RUTA GIOVANNI**

Documento firmato digitalmente

sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ai